

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1976

relativa alle indagini da effettuare a cura degli Stati membri nel settore della produzione suinicola

(76/630/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando che per adempiere ai compiti ad essa affidati dal trattato e dal regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine <sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 367/76 <sup>(3)</sup>, la Commissione ha bisogno di essere esattamente informata sull'evoluzione del patrimonio suinicolo e della produzione di carni suine negli Stati membri nonché di disporre di una previsione a breve termine dell'offerta di carni suine sui mercati ;

considerando che è pertanto opportuno procedere in tutti gli Stati membri ad indagini sul patrimonio suinicolo, a date analoghe, per le medesime categorie e con precisione comparabile ; che è opportuno completare le statistiche mensili delle macellazioni ed effettuare regolarmente, sulla produzione di carni suine, previsioni che si riferiscano a periodi identici ;

considerando che è opportuno limitare in linea di massima le indagini alle aziende che praticano abitualmente l'allevamento o l'ingrasso dei suini ; ma che è peraltro necessario effettuare una ricerca speciale, relativa ai suini che non rientrano nel campo di osservazione delle indagini, onde disporre di una visione complessiva ;

considerando che le esperienze acquisite con l'applicazione della direttiva 68/161/CEE del Consiglio, del

27 marzo 1968, relativa alle inchieste da effettuare a cura degli Stati membri nel settore della produzione suinicola <sup>(4)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 73/359/CEE <sup>(5)</sup>, hanno dimostrato che la comparabilità dei risultati può essere migliorata definendo nel modo più preciso possibile il giorno di riferimento della rilevazione del patrimonio suinicolo ;

considerando che, non essendo più prevista l'effettuazione di censimenti comuni completi, è necessario, per ovviare alla degradazione qualitativa dei risultati delle indagini campionarie, adottare misure appropriate per migliorare le basi di campionamento ;

considerando che, dato che la struttura della produzione suinicola è soggetta a rapidi mutamenti, appare necessario elaborare, almeno ogni due anni, i risultati delle indagini, secondo le classi di grandezza del patrimonio suinicolo esistente ;

considerando che, per esaminare se i metodi di indagine abbiano consentito di seguire l'evoluzione costante della produzione suinicola, è opportuno che sia presentata periodicamente una relazione sulle esperienze acquisite ;

considerando che, al fine di assicurare il coordinamento più efficace possibile, tutti i problemi posti dall'applicazione della presente direttiva dall'esecuzione e dallo spoglio delle indagini devono essere oggetto di consultazioni e di una collaborazione permanente fra la Commissione e gli Stati membri ;

considerando che, in base all'esperienza acquisita nelle indagini precedenti relative al settore della produzione suinicola, è necessario introdurre una certa elasticità nella classificazione statistica delle caratteristiche tecniche da rilevare ;

considerando che, per agevolare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una

<sup>(1)</sup> GU n. C 159 del 12. 7. 1976, pag. 41.

<sup>(2)</sup> GU n. L 282 del 1<sup>o</sup>. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 45 del 21. 2. 1976, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 76 del 28. 3. 1968, pag. 13.

<sup>(5)</sup> GU n. L 326 del 27. 11. 1973, pag. 19.

procedura che instauri una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato permanente di statistica agraria, istituito con la decisione 72/279/CEE (1),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

#### Articolo 1

Gli Stati membri effettuano, ad intervalli di quattro mesi, di cui una volta all'inizio del mese di dicembre, indagini relative al patrimonio suinicolo esistente nel loro territorio e che rientra nel campo di osservazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

#### Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva, per suini si intendono gli animali della specie suina domestica della sottovoce 01.03 A della tariffa doganale comune.

#### Articolo 3

1. Le indagini di cui all'articolo 1 riguardano tutti i suini esistenti nelle aziende di tipo agricolo o industriale. Sono considerate tali, ai sensi della presente direttiva, le aziende che dispongono, almeno :

- di una superficie agricola utilizzata di 1 ha, o
- di un suino da riproduzione, o
- di altri tre suini.

2. Tuttavia, tali indagini possono inoltre concernere anche i suini che non rientrano nel campo di osservazione di cui al paragrafo 1.

#### Articolo 4

1. Le indagini di cui all'articolo 1 hanno lo scopo di rilevare la consistenza del patrimonio suinicolo, ripartito in categorie di animali da definire secondo la procedura di cui all'articolo 11.

2. Per i mesi di dicembre, aprile e agosto, le indagini di cui all'articolo 1 riguardano i capi esistenti in uno dei primi tre giorni di tali mesi.

Tuttavia, per le indagini da effettuare nei mesi di aprile e di agosto, il giorno di riferimento può essere il giorno di esecuzione delle indagini stesse, purché si tratti di uno dei primi sei giorni di tali mesi.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i risultati delle indagini entro un termine massimo di dieci settimane dal giorno di riferimento.

Dopo due anni, questo termine può essere ridotto secondo la procedura prevista dall'articolo 11.

4. Gli Stati membri che, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, non limitano le indagini alle aziende di tipo agricolo o industriale di cui al paragrafo 1 di detto articolo, forniscono inoltre, sotto forma di stime, i dati relativi a tali aziende.

5. I risultati dell'indagine del mese di dicembre devono essere forniti per ciascuna delle circoscrizioni da definire secondo la procedura prevista dall'articolo 11.

#### Articolo 5

1. Qualora le disposizioni nazionali non prevedano un censimento completo, le indagini sono effettuate per campionamento casuale.

2. Per quanto riguarda i risultati delle indagini, l'errore di campionamento non può superare il 3 % rispetto alla consistenza del patrimonio suinicolo di ogni Stato membro.

3. Gli Stati membri prendono, se necessario, misure appropriate per valutare gli errori di osservazione.

4. Al fine di migliorare le basi di campionamento, gli Stati membri adottano, per quanto possibile, le misure che ritengono atte a salvaguardare la qualità dei risultati delle indagini.

#### Articolo 6

1. I risultati nazionali delle indagini del mese di dicembre devono essere elaborati dagli Stati membri, almeno ogni due anni e la prima volta nel 1977, secondo le classi di grandezza del patrimonio esistente, che saranno definite secondo la procedura prevista dall'articolo 11.

2. Tuttavia, lo Stato membro che ottenga, mediante un'altra indagine nazionale eseguita nell'anno di riferimento, risultati suddivisi secondo le classi di grandezza del patrimonio esistente, può utilizzare detti risultati.

#### Articolo 7

1. Gli Stati membri elaborano statistiche mensili delle macellazioni dei suini.

Ove necessario, essi forniscono informazioni complementari suddivise per mese, in particolare per quanto riguarda la frazione delle macellazioni che sfugge alle

(1) GU n. L 179 del 7. 8. 1972, pag. 1.

statistiche mensili di cui al comma precedente, che permettano di rendere dette statistiche comparabili e di completarle in modo che comprendano tutte le macellazioni.

2. Le statistiche di cui al paragrafo 1 riguardano il numero delle macellazioni e il peso medio dei suini macellati.

Gli Stati membri indicano sotto quale presentazione sono stati pesati i suini.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i risultati delle statistiche di cui al presente articolo, entro termini da stabilirsi secondo la procedura prevista dall'articolo 11.

#### Articolo 8

1. Gli Stati membri stimano, per i periodi 1° dicembre—30 settembre, 1° aprile—31 gennaio e 1° agosto—31 maggio, il numero prevedibile delle macellazioni di suini, ripartito su periodi di due mesi. I periodi possono essere modificati secondo la procedura prevista dall'articolo 11.

2. I risultati delle stime di cui al paragrafo 1 sono trasmessi alla Commissione, entro termini da stabilirsi secondo la procedura prevista dall'articolo 11.

#### Articolo 9

La Commissione, nell'ambito di consultazioni e di una collaborazione permanente con gli Stati membri, studia :

- a) i risultati forniti ;
- b) i problemi tecnici inerenti in particolare alla preparazione ed all'esecuzione delle indagini e delle stime ;
- c) il significato dei risultati delle indagini e delle stime.

#### Articolo 10

Ogni tre anni, e la prima volta nel 1978, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle esperienze acquisite con le indagini e le stime relative alla produzione suinicola.

#### Articolo 11

1. Nel caso in cui si segua la procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente di statistica

agraria, istituito con la decisione 72/279/CEE, in appresso denominato il « comitato », è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto di misure da adottare. Il comitato formula il suo parere entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza del problema in questione. Il comitato si pronuncia a maggioranza di 41 voti : ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato ; il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure previste, quando esse siano conformi al parere del comitato.

b) Quando le misure previste non sono conformi al parere del comitato, ovvero in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se, trascorsi tre mesi dalla data in cui la proposta è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le misure proposte sono adottate dalla Commissione.

#### Articolo 12

Le direttive 68/161/CEE <sup>(1)</sup>, 72/281/CEE <sup>(2)</sup> e 73/359/CEE sono abrogate con effetto al 1° dicembre 1976.

#### Articolo 13

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° dicembre 1976.

#### Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

A.P.L.M.M. van der STEE

<sup>(1)</sup> GU n. L 76 del 28. 3. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 179 del 7. 8. 1972, pag. 5.